



# ARCHITETTURE SOSTENIBILI PER IL RESTAURO DEL CONTEMPORANEO

**II EDIZIONE  
2025-26**

**FAQ (aggiornate al 23/04/2025)**

## Sommario

<b>1. SELEZIONE DEI CASI STUDIO .....</b>	<b>2</b>
<b>2. SQUADRA MULTIDISCIPLINARE.....</b>	<b>5</b>
<b>3. AMMISSIBILITA' DEI SOGGETTI .....</b>	<b>7</b>





# 1. SELEZIONE DEI CASI STUDIO

## 1.1 È possibile inserire, tra i casi studio, architetture realizzate prima del 1945?

*L'inserimento di casi studio riguardanti opere realizzate in anni immediatamente precedenti o comunque appartenenti alla prima metà del XX secolo non è vietato, ma tali casi studio non verranno presi in considerazione, in fase di valutazione, né per raggiungere il numero minimo di architetture né per la loro valutazione qualitativa, così come previsto dagli artt. 25, 28, 31 e 34 - "Criteri di valutazione delle proposte" - relativamente a ciascuna azione.*

## 1.2 È possibile inserire, tra i casi studio, architetture realizzate prima del 1945, ma che abbiano ottenuto il proprio aspetto contemporaneo grazie a restauri e/o ammodernamenti avvenuti dopo il 1945?

*Nella fattispecie specifica, l'inserimento dell'opera è consentito, e l'edificio verrà preso in considerazione in fase di valutazione sia per raggiungere il numero minimo di architetture che per la loro valutazione qualitativa, così come previsto dagli artt. 25, 28, 31 e 34.*

*In questo caso, infatti, il caso studio non è più l'edificio originario, quanto invece l'intervento di restauro e ammodernamento successivo al 1945 (a cui però dovrà essere applicabile almeno uno dei sette criteri definiti all'Art. 5) e oggetto di ricerca sarebbero quindi gli interventi di retrofit/restauro successivi al primo e su di esso eseguiti; come a dire quindi il "restauro del restauro". A titolo di esempio si segnala che nel "Censimento delle architetture italiane dal 1945 ad oggi" sono già schedati alcuni di questi interventi (vedi <https://censimentoarchitetturecontemporanee.cultura.gov.it/ricerca-opere?tipologia=31>)*

## 1.3 È possibile che i casi studio selezionati siano eterogenei per destinazione d'uso e tipologia edilizia, oppure occorre che appartengano tutti a una medesima categoria (ad esempio, edilizia scolastica, residenziale, terziaria)?

*Gli edifici oggetto di studio possono avere qualsiasi destinazione d'uso e tipologia edilizia, non c'è alcuna restrizione o limitazione in questo senso.*

## 1.4 I casi studio da analizzare devono riferirsi a interventi già completati al momento della presentazione della proposta, oppure sono ammissibili anche interventi in corso di realizzazione o in fase avanzata di progettazione?

*È possibile inserire come casi studio anche edifici in cui gli interventi di retrofit/restauro siano in corso di realizzazione o in fase avanzata di progettazione, a condizione che siano disponibili stime sui risultati raggiungibili in termini di riduzione dei consumi (diagnosi energetica, certificazione ex ante, etc.), nonché in termini di impatto dell'intervento di restauro sulla conservazione dei caratteri e degli elementi originari dell'opera architettonica.*

## 1.5 È possibile includere nel progetto casi studio di edifici non presenti nel Censimento delle architetture italiane dal 1945 ad oggi, richiamato nell'Art. 5 dell'Avviso, purché soddisfino i criteri di qualità architettonica e gli obiettivi delineati nell'Avviso?

*I casi studio possono riguardare anche edifici non presenti nel "Censimento delle architetture italiane dal 1945 ad oggi"; l'importante è che soddisfino uno o più dei 7 criteri illustrati all'art. 5 dell'Avviso e che per ciascuno di essi sia data evidenza e motivazione nell'elenco di cui all'art. 8 comma 3 lettera d) dell'Avviso, che andrà allegato alla domanda.*



### **1.6 È necessario attenersi ad un numero minimo di opere da selezionare? Se sì, che numero?**

*Per ciascuna azione il numero minimo di casi studio è definito al comma 1 lett. a) degli artt. 23, 26, 29 e 32, con l'indicazione anche del numero minimo di casi studio sul territorio italiano. Si fa presente comunque che il numero dei casi studio pertinenti presentati costituirà oggetto di valutazione come stabilito agli artt. 25, 28, 31 e 34 - "Criteri di valutazione delle proposte" - relativamente a ciascuna azione.*

### **1.7 Le opere scelte, dovranno rispettare un numero minimo di criteri selettivi indicati nell'Art. 5? Se sì, che numero?**

*Si, all'art. 5 è specificato che ciascun caso studio deve rispondere ad uno o più criteri; quindi ogni caso studio, per poter essere considerato ammissibile, deve rispondere ad almeno un criterio. Si fa presente comunque che il numero di criteri applicabili costituirà oggetto di valutazione nell'ambito della qualità dei casi studio proposti come stabilito agli artt. 25, 28, 31 e 34 - "Criteri di valutazione delle proposte" - relativamente a ciascuna azione.*

### **1.8 I punti 3, 4 e 7 dell'Art. 5 sono difficilmente riscontrabili in modo oggettivo e univoco (come nel caso, invece, dei punti 1, 2 e 6): in che modo, quindi, sarebbe possibile applicare i citati punti in maniera assoluta, al fine della selezione?**

*L'applicabilità di ciascuno dei sette criteri definiti all'Art. 5, qualora tra i casi studio selezionati ci fossero opere non inserite nel "Censimento delle architetture italiane dal 1945 ad oggi" (<https://censimentoarchitetturecontemporanee.cultura.gov.it/>), deve essere sempre evidenziata tramite riferimenti documentali e/o bibliografici o motivazioni ragionate. Per quanto i criteri 3, 4 e 7 possano sembrare meno "oggettivi" degli altri, infatti, è sempre possibile dimostrarne l'applicabilità attraverso la citazione di fonti bibliografiche e/o documentali che ne attestino la sussistenza. A titolo di esempio, per l'applicabilità del criterio 3 (ovvero se l'opera può essere ritenuta importante per il contributo fornito al dibattito o alla ricerca di architettura), tale affermazione dovrà poter essere supportata e riscontrata nella letteratura di settore, nonché nelle riviste specializzate, in articoli di giornale o in altro tipo di documentazione.*

### **1.9 All'art. 8 comma 3 lettera d, viene indicata, tra la documentazione da allegare alla domanda, un file contenente il numero ed il relativo elenco provvisorio dei casi studio. È possibile avere indicazioni più precise su come strutturare tale elenco?**

*L'elenco numerato dei casi studio dovrà contenere, come informazioni minime per ciascun caso studio proposto:*

- Autore/i, denominazione, anno e luogo di realizzazione (città, provincia e nazione), destinazione d'uso relativamente all'opera originale;*
- Criteri definiti all'art. 5 dell'Avviso applicabili ad ogni singolo caso studio originale. Nel caso in cui esso sia presente nel "Censimento delle architetture italiane dal 1945 ad oggi" (<https://censimentoarchitetturecontemporanee.cultura.gov.it/>) è sufficiente riportare i criteri applicati; in caso contrario l'applicabilità di ciascun criterio dovrà essere dimostrata con riferimenti documentali e/o bibliografici e motivazioni ragionate;*
- Autore/i, anno, una descrizione di massima degli interventi realizzati (ad es. sostituzione infissi, isolamento termico facciate e/o copertura, rifunzionalizzazione, etc.) e destinazione d'uso finale relativamente agli interventi di retrofit/restauro.*



### **1.10 Le opere possono essere ancora in funzione?**

*Lo stato attuale delle opere (utilizzate ancora o meno, nella loro funzione originaria o meno) non pregiudica l'ammissibilità del caso studio, se possiede tutti i requisiti richiesti e se su di esso sia stato effettuato un intervento di retrofit/restauro che includa, tra le altre, le caratteristiche specificate per ciascuna azione.*

### **1.11 Opere vincolate, non presenti nel “Censimento delle Architetture Italiane dal 1945 ad oggi”, ma presenti nel “Catalogo Generale dei Beni Culturali”, hanno comunque bisogno di bibliografia dimostrativa? O l'effettiva presenza nel catalogo è sufficiente a dimostrarne il valore architettonico?**

*L'applicabilità di uno specifico criterio può essere dimostrata tramite riferimenti documentali e/o bibliografici. L'inserimento dell'edificio nel “Catalogo Generale dei Beni Culturali” rientra tra riferimenti di tipo documentale, quindi valido a tale scopo.*

### **1.12 In merito ad opere non presenti nel “Censimento delle Architetture Italiane dal 1945 ad oggi”, per giustificare la scelta, è sufficiente una pubblicazione scientifica a dimostrare l'applicabilità di un criterio?**

*Laddove non specificato diversamente, non esiste un numero minimo di riferimenti documentali e/o bibliografici, se non l'esistenza di almeno uno di essi; è altresì chiaro che maggiore sarà il numero e l'autorevolezza di tali riferimenti, maggiore sarà la robustezza relativa all'applicabilità del criterio specifico. Portando l'esempio del criterio n. 3 (importanza dell'opera nel dibattito e/o nella ricerca di architettura), è logico aspettarsi, se tale edificio ha realmente contribuito al dibattito o alla ricerca, che i riferimenti documentali/bibliografici siano almeno più di uno; stesso ragionamento può valere per quegli altri criteri in cui non viene indicato un numero minimo di riferimenti documentali e/o bibliografici.*





## 2. SQUADRA MULTIDISCIPLINARE

### 2.1 Quali sono i Settori Scientifico Disciplinari che obbligatoriamente vanno inseriti nel progetto?

*Per ciascuna azione, all'Art. 8, co. 3 lettera g dell'Avviso, sono elencati i Settori Scientifici Disciplinari (SSD) obbligatori e quelli preferenziali (ovvero non obbligatori, ma la cui inclusione verrà valutata positivamente). Ciò non toglie che, soddisfatta l'inclusione obbligatoria degli SSD indicati, la squadra di progetto possa includere figure appartenenti a qualsiasi SSD ritenuto utile ad arricchirne le competenze specifiche. Si rammenta che, all'interno dell'Avviso, i codici SSD utilizzati sono quelli come definiti dal recente Decreto Ministeriale n. 639 del 02-05-2024 (<https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-639-del-02-05-2024>), ed in particolare nell'Allegato A.*

*Pertanto, nella compilazione della domanda, dovranno essere utilizzati i nuovi codici. A titolo di esempio il vecchio SSD "ICAR 19", dovrà essere indicato come CEAR-11/B. Per una corrispondenza tra vecchi e nuovi codici è possibile consultare l'Allegato B dello stesso Decreto.*

### 2.2 Qualora i partecipanti del team di progetto non siano tutti afferenti all'istituzione capofila o proponente, deve essere sottoscritto un atto di impegno, da parte del singolo ricercatore o dell'istituzione di appartenenza, nei confronti del capofila o proponente?

*Qualora uno o più componenti della squadra multidisciplinare di progetto non afferiscano al soggetto proponente, singolo o capofila, possono verificarsi due situazioni distinte:*

- a) il soggetto cui afferisce il componente della squadra multidisciplinare partecipa in qualità di partner di progetto, avendo i requisiti di ammissibilità richiesti, e quindi sottoscrive con il soggetto capofila l'accordo di partenariato o la lettera d'intenti, in questo caso la squadra multidisciplinare può essere composta da ricercatori appartenenti ad entrambi i soggetti;*
- b) il soggetto cui afferisce il componente non partecipa alla domanda e non svolge alcun ruolo nella compagine di progetto, in questo caso un ricercatore afferente a tale soggetto può far parte della squadra multidisciplinare di progetto, fatti salvi eventuali necessari nulla osta e/o autorizzazioni da parte dell'istituto di appartenenza regolati dallo specifico rapporto di lavoro.*

### 2.3 Con l'obbligo di includere nel team almeno una figura afferente a ciascun Settore Scientifico Disciplinare (SSD) considerato obbligatorio, si intendono anche professionisti che abbiano ottenuto un dottorato di ricerca? Vale la stessa regola per i SSD preferenziali?

*Sia per quanto riguarda i Settori Scientifico Disciplinari obbligatori sia per quelli preferenziali, è possibile includere, tra i componenti della squadra multidisciplinare, professionisti che abbiano ottenuto un dottorato di ricerca in un settore scientifico disciplinare riconducibile a quelli indicati, purché tali professionisti siano coinvolti nel progetto di ricerca da un istituto che presenti la domanda in qualità di soggetto proponente o partner di progetto.*

### 2.4 È possibile inserire nella squadra multidisciplinare di progetto dottorandi e/o laureati?

*La squadra multidisciplinare di progetto non deve necessariamente comprendere l'intero gruppo di ricerca che lavorerà al progetto, ma deve invece essere composta da figure di rilievo, afferenti ai soggetti proponenti e/o ai partner di progetto (o da essi coinvolti), quali professori, ricercatori o dottori di ricerca, la cui esperienza, dettagliata nel CV da allegare, costituisca garanzia della qualità scientifica del progetto presentato e successivamente della sua corretta realizzazione, anche in considerazione del fatto che la composizione della squadra multidisciplinare sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione come*



*definito agli artt. 25, 28, 31 e 34, rispettivamente per ciascuna azione in cui è articolato l'Avviso Pubblico. In questo senso, pertanto, non è possibile inserire nella squadra multidisciplinare, in rappresentanza dei settori scientifici disciplinari (obbligatori, preferenziali e in generale qualsiasi altro), personale che, non avendo ancora concluso il proprio percorso di formazione con il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, non possiede ancora la qualificazione scientifica necessaria per tale ruolo.*





## 3. AMMISSIBILITA' DEI SOGGETTI

### 3.1 Un soggetto vincitore della precedente edizione di Architetture Sostenibili X, può partecipare al bando dell'edizione 2?

*Si, chi ha già partecipato o vinto l'edizione precedente può presentare domanda anche in questa edizione.*

### 3.2 È possibile per due o più dipartimenti o centri di ricerca afferenti ad uno stesso Ateneo, presentare domande distinte sulla stessa azione o su azioni diverse?

*È consentito che dipartimenti e/o centri di ricerca afferenti allo stesso Ateneo possano presentare candidature distinte, nella stessa azione o in azioni diverse, in quanto, secondo la normativa e nei limiti di quanto stabilito dal regolamento dei singoli Atenei, essi godono di autonomia scientifica, finanziaria e amministrativa.*

*Quello che non è consentito, ai sensi dell'art. 3 comma 11 lett. a) dell'Avviso, è che uno stesso soggetto (in questo caso quindi un dipartimento o un centro di ricerca) presenti più di una candidatura, indipendentemente dalle azioni ed indipendentemente dal ruolo svolto (soggetto capofila o partner di progetto), così come non è consentito alle singole persone (docenti, ricercatori, o dottori di ricerca) di far parte della squadra multidisciplinare di più proposte contemporaneamente.*

